

Statuto dell'Associazione Guidarte

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione culturale senza fini di lucro, denominata Guidarte, con sede legale in Monza.

Articolo 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 3 – Scopi sociali / finalità

L'Associazione si pone intendimenti di solidarietà sociale per servizi di promozione, accoglienza turistica, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale.

In particolare, essa ha lo scopo di:

- inserire nei percorsi turistici Monza e la Brianza e promuovere attività turistiche sul territorio atte a divulgare la conoscenza della Lombardia, in particolare dell'area briantea e milanese, nei suoi monumenti artistici e nelle manifestazioni culturali;
- valorizzare il territorio creando sinergie fra pubblico e privato, coinvolgendo gli enti pubblici competenti e gli sponsor nella promozione;
- promuovere e organizzare iniziative volte a migliorare la professionalità delle guide turistiche abilitate, e a gestire corsi propedeutici finalizzati a sostenere l'esame di abilitazione alla professione;
- promuovere e realizzare attività culturali a carattere divulgativo.

A tale fine l'Associazione esplica la propria attività mediante l'organizzazione di iniziative culturali e manifestazioni appositamente elaborate nelle diverse forme di:

- fornitura di servizi e guide turistiche autorizzate in relazione a richieste da parte di agenzie di viaggi nazionali e internazionali, società, enti pubblici e privati, scuole e gruppi privati;
- attività didattiche, progettazione ed esecuzione di laboratori creativi;
- informazione, promozione e programmazione turistica;
- progetti culturali ed editoriali;
- servizi di accoglienza, incoming e guardiania;
- scambi culturali nazionali ed internazionali, gemellaggi con strutture analoghe;
- conferenze, convegni, dibattiti e mostre;
- progettazione, produzione, vendita e diffusione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali direttamente connessi all'attività principale;
- ogni altra attività connessa o strumentale alle precedenti.

L'Associazione nell'ambito della propria attività potrà aderire a organismi nazionali e internazionali, collaborare con enti pubblici e privati e partecipare a progetti promossi dalla Comunità Europea. L'Associazione non ha scopo di lucro: potrà comunque svolgere nel rispetto della vigente legislazione, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga utile e necessaria al raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi e concorsi aventi oggetto e finalità conformi al presente statuto.

Articolo 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione persone, enti pubblici e privati ed associazioni che, condividendone le finalità statutarie, formulino apposita domanda indirizzata al presidente dell'Associazione e che dal Consiglio dell'Associazione siano accettati o che dal Consiglio stesso siano invitati.

L'Associazione è composta da Soci fondatori e Soci effettivi. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio dovrà versare annualmente, nelle casse dell'Associazione, la quota annua come stabilita con delibera del consiglio e periodicamente aggiornata.

Ai sensi dell'art.24 c.c. e dell'art.5, comma IV – quinquies lettera f), D.Lgs. 460/97, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio. Le quote associative non sono rivalutabili.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione e mancato versamento della quota sociale. Possono essere esclusi i soci che con il loro comportamento rechino pregiudizio all'Associazione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata al socio per iscritto tramite lettera raccomandata.

In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione per esporre le proprie ragioni. L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

L'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità e dei diritti inviolabili della persona, l'uniformità di trattamento per tutti i soci e la parità di diritto fra uomini e donne.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente e il vice Presidente
- il Segretario / tesoriere
- il Revisore dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

Articolo 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana; può essere ordinaria o straordinaria ed è composta dai Soci di cui all'art. 4 in regola con il versamento della quota.

L'Assemblea ordinaria delibera tra l'altro su: il consuntivo della gestione annuale; il preventivo per l'anno successivo; la nomina dei consiglieri, previa determinazione del numero; la nomina del revisore dei conti;

L'Assemblea straordinaria delibera tra l'altro su: le modifiche allo statuto e i regolamenti interni; lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio e a i membri istituzionali con l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci con la motivazione di un preciso ordine del giorno.

L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, comunque nell'ambito del territorio nazionale.

Ogni socio può farsi rappresentare, con pieni poteri, da un altro socio con delega scritta.

Possono partecipare alla votazione i soci maggiorenni iscritti per la prima volta da almeno tre mesi e qualunque sia la loro qualifica.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota, e può essere portatore al massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Un'ora dopo la prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di modifiche allo statuto è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci.

A norma dell'art.21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le delibere saranno prese con il criterio della maggioranza semplice.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

L'Assemblea una volta all'anno è convocata per approvare:

- la relazione del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio e dall'Associazione nell'anno precedente e sui programmi in corso;
- il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e preventivo, sentita la relazione del revisore dei conti qualora nominato.

Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominato.

Detto libro verbali, unitamente ai rendiconti e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 7 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni dal momento della rispettiva nomina e possono essere riconfermati. Decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri non costituenti la maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli coi primi non eletti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare prontamente l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Se viene meno l'intero consiglio, l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, e un vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Nomina pure un Segretario, facente anche funzioni di Tesoriere, anche fra estranei al Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure, su iniziativa (o quando ne sia fatta richiesta) da almeno tre dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve essere inviato almeno tre giorni prima della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Delle delibere del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatta eccezione per quelli assegnati all'Assemblea statutariamente o a norma di legge.

In particolare provvede:

- alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in ottemperanza alle delibere dell'Assemblea;
- a predisporre il bilancio preventivo;
- a predisporre il conto consuntivo dell'esercizio;
- ad amministrare il patrimonio dell'Associazione e a prendere ogni inerente decisione;
- a stabilire la quota annuale di iscrizione per i soci;
- a deliberare sull'accettazione di donazioni, di eredità e legati;

- a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale dell'Associazione;
- a programmare l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
- a elaborare le proposte dei soci;
- a proporre all'Assemblea le modifiche statutarie.

il tutto anche tramite relazione e approvazione di appositi regolamenti interni all'Associazione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può delegare anche ai propri componenti, con firma singola o abbinata, il compimento di singole pratiche. I poteri e le facoltà di firma dei funzionari dell'Associazione sono attribuiti dal Consiglio.

Articolo 8 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sovrintende l'andamento dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità amministrativa o giuridica, e cura l'applicazione dello statuto. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante.

Articolo 9 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni, tiene l'elenco soci e collabora con il Presidente per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con istituti di credito, enti e privati. Ha la firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione dei fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione della cassa.

Articolo 10 – Il Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea fra gli iscritti all'apposito Albo tenuto dal Ministero di Giustizia, qualora ne ricorrono i presupposti di legge o per espressa volontà dei soci. Ha incarico triennale ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti ha il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione e deve esaminare il bilancio preventivo e consuntivo predisponendo una relazione che, insieme con quella del Consiglio Direttivo, viene presentata all'Assemblea. Può compiere anche individualmente atti di ispezione e controllo.

Articolo 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili acquisiti;
- donazioni, lasciti o eredità vincolati ad incremento del patrimonio;
- disponibilità liquide o finanziarie;
- eventuali avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote annuali dei soci;
- i contributi erogati da Comuni, Province, Regioni e altri enti pubblici o privati;
- le erogazioni liberali o i legati non vincolati al patrimonio;
- i proventi derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- altre entrate.

Articolo 12 – Utili e avanzi di gestione

E' esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio brianteo con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662 del 23/12/96, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – Norma generale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 460/97, dalla Legge Regionale 28/96 e dall'ulteriore vigente normativa in materia.

firma del Presidente

